



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO

composta dai Magistrati:

Marta **TONOLO** Presidente

Roberto **ANGIONI** Consigliere

Elisa **BORELLI** Primo Referendario relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di conto, iscritto al n. **32152** del registro di segreteria, avente ad oggetto il conto giudiziale n. 61697, reso da **LOVERGINE Francesco** per Coop. soc. Avvenire onlus scarl, quale agente riscossore del Comune di Bassano del Grappa (VI), per il periodo 01/01/2018 – 31/12/2018, depositato in data 06/08/2019;

Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;

Uditi, all’udienza pubblica del 14 novembre 2024, tenutasi con l’assistenza del segretario dott.ssa Alessandra Zotti, data per letta la relazione, il Sostituto Procuratore Generale dott. Massimiliano Sutto e l’avv. Martina Cartano in rappresentanza dell’ente, come da verbale;

FATTO

I. Con la relazione di irregolarità n. 386/2024, il Magistrato istruttore chiedeva

	l'iscrizione a ruolo di udienza del conto n. 61697, reso da Lovergine Francesco	
	per Coop. Soc. Avvenire onlus scarl, quale agente contabile esterno, nominato	
	dal Comune di Bassano del Grappa (VI), per la gestione degli incassi degli	
	abbonamenti del parcheggio "Largo Parolini", riferito al periodo 01/01/2018	
	- 31/12/2018, avendo rilevato che:	
	• mancava la parificazione del conto: il Responsabile del Servizio	
	Finanziario non aveva apposto il visto di regolarità sul conto, ma aveva	
	allegato una dichiarazione sulla corrispondenza tra quanto l'agente aveva	
	sostenuto di aver versato e le risultanze del tesoriere, affermando	
	l'impossibilità di verificare la regolarità degli incassi;	
	• non erano stati depositati, unitamente al conto, né il provvedimento di	
	approvazione dello stesso né la relazione dell'organo di controllo interno	
	prevista dall'art. 139, co. 2, c.g.c.;	
	• il conto risultava depositato tardivamente, essendo stato sottoscritto in	
	data 30/01/2019 e consegnato all'ente il giorno 13/06/2019 (ben oltre il 30°	
	giorno dalla chiusura della gestione, avvenuta il 31/12/2018);	
	• sul piano sostanziale, la gestione non si appalesava regolare in quanto:	
	- il conto non chiudeva in pareggio, residuando, al termine della gestione, una	
	giacenza di euro 720,00, incompatibile con una gestione di cassa;	
	- i versamenti nella tesoreria comunale non sempre avvenivano con continuità	
	(nei mesi di gennaio, luglio e dicembre non è stato effettuato alcun	
	riversamento), determinandosi, in tal modo, giacenze di cassa ampiamente	
	superiori alla soglia regolamentare.	
	II. Con memoria depositata in data 23 ottobre 2024, a firma congiunta del	
	Presidente della Cooperativa Sociale Avvenire S.C. e dell'agente contabile, si	
	2	

	rappresentava, quanto al rilievo inerente alla tardiva presentazione del conto,	
	che soltanto in data 06/03/2019 il Comune di Bassano del Grappa, provvedeva	
	a richiedere un conto unico per l'interno anno di gestione (allo stesso erano	
	stati tempestivamente consegnati due conti: l'uno in data 20/04/2018 per il	
	periodo gennaio-marzo 2018 e l'altro il 31/01/2019 per i mesi residui, aprile-	
	dicembre 2018, in considerazione del fatto che l'affidamento del servizio alla	
	Cooperativa si concludeva nel mese di marzo e veniva successivamente	
	prorogato).	
	III. In data 25 ottobre 2024, l'Amministrazione comunale depositava	
	deduzioni difensive, precisando che:	
	- con determinazione dirigenziale n. 2335 del 24/10/2024 era stato parificato	
	il conto, all'esito della verifica di concordanza dello stesso con le scritture	
	detenute dall'Amministrazione, svolta dall'attuale Responsabile del Servizio	
	Finanziario sulla base della documentazione all'epoca trasmessa dall'agente	
	contabile;	
	- in considerazione dell'avvenuta parificazione del conto, era stato possibile	
	redigere la relazione prevista dall'art. 139, co. 2, c.g.c. (la stessa recava la	
	firma del Dirigente dell'Area I ed era stata depositata in atti, con la	
	precisazione che il visto del Collegio dei revisori sarebbe stato prodotto in	
	giudizio prima dell'udienza, già fissata per il giorno 14 novembre 2024).	
	Chiedeva, quindi, di ritenere superati i profili di irregolarità inerenti al difetto	
	di idonea parificazione del conto e al mancato deposito della relazione	
	dell'organo di controllo interno, anche in considerazione del fatto che	
	dall'anno 2020 provvedeva regolarmente a tali adempimenti.	
	IV. In data 12 novembre 2024 l'Amministrazione comunale depositava	

	nuovamente il documento avente ad oggetto: “ <i>Relazione ex art. 139, 2°</i>	
	<i>comma, D.Lgs 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile</i> ”.	
	V. All’odierna udienza, presente l’agente contabile, il Pubblico Ministero e	
	l’avv. Martina Cartano hanno concluso come da verbale e la causa è stata	
	trattenuta in decisione.	
	DIRITTO	
	1. Preliminarmente, il Collegio ritiene di esprimersi in ordine alla regolarità	
	del mandato conferito dal Sindaco del Comune di Bassano del Grappa all’avv.	
	Martina Cartano, in qualità di dipendente dello stesso ente, e alla dott.ssa	
	Lucia Cani, in qualità di Dirigente dell’Area I Risorse e Sviluppo, rilevando	
	che lo stesso, pur non presentando i requisiti per essere definito una procura	
	alle liti, può essere considerato come una delega conferita dall’ente a	
	comparire in udienza ai sensi dell’art. 148, comma 2, c.g.c..	
	2. Sempre in via preliminare, il Collegio ritiene, in ordine alla parificazione	
	del conto, che la stessa è stata effettuata, seppur tardivamente (con	
	determinazione dirigenziale n. 2335 del 24/10/2024, prodotta in giudizio	
	dall’amministrazione), mediante verifica della concordanza della	
	rendicontazione resa dall’agente contabile con le scritture detenute dall’ente.	
	Tuttavia, il Collegio deve rilevare che, come evidenziato nella relazione di	
	deferimento, l’ente era già stato messo nelle condizioni, sin dal momento della	
	presentazione del rendiconto da parte dell’agente contabile, di provvedere alla	
	prescritta parificazione, avendo a disposizione il registro di cassa e tutta la	
	documentazione necessaria all’espletamento dei doverosi controlli circa la	
	regolarità della gestione.	
	3. Ciò posto, alla luce delle ulteriori irregolarità riscontrate nella gestione sia	
	4	

	dal punto di vista sostanziale che da quello formale, che hanno trovato	
	conferma nelle stesse deduzioni difensive dell'agente contabile, non è	
	possibile, comunque, procedere all'approvazione del conto e al discarico	
	dell'agente contabile, pur non riscontrandosi, allo stato degli atti, ammanchi	
	di gestione.	
	In primo luogo, come rilevato dal Magistrato istruttore, la gestione dei	
	riversamenti ha registrato un andamento discontinuo, nonostante una	
	sostanziale continuità dei flussi di incasso nel corso dell'esercizio finanziario,	
	determinandosi, in tal modo, giacenze di cassa ampiamente superiori alla	
	soglia regolamentare.	
	Al riguardo, il Collegio osserva che l'art. 69, comma 2, del regolamento	
	comunale di contabilità all'epoca vigente (approvato con delibera C.C. n. 11	
	del 18/03/2008) prevedeva che: <i>“Le somme direttamente riscosse sono</i>	
	<i>interamente versate dagli Agenti contabili al Tesoriere comunale quando la</i>	
	<i>giacenza di cassa sia pari a € 516,45 e comunque mensilmente entro il 10°</i>	
	<i>giorno del mese successivo per tutte le somme nello stesso riscosse”.</i>	
	Dall'esame del conto e della documentazione contabile prodotta in giudizio	
	dall'agente contabile risultano, invece, versamenti in tesoreria effettuati in	
	ritardo, ben oltre il termine del 10° giorno del mese successivo (cfr. quietanze	
	n. 5298 del 22/03/2018 e n. 5565 del 29/03/2018 per incassi di febbraio, n.	
	7766 del 21/05/2018 per un incasso di aprile, n. 11141 del 07/08/2018 per gli	
	incassi di giugno, n. 11551 del 14/08/2018 per gli incassi di luglio, nn. 12754	
	e 12755 del 14/09/2018 e n. 13768 dell'01/10/2018 per gli incassi di agosto,	
	n. 15184 del 24/10/2018 per un incasso di settembre) e giacenze di cassa anche	
	superiori alla prescritta soglia regolamentare (per i mesi di febbraio, maggio,	
	5	

	luglio, agosto e settembre).	
	A tale evidente irregolarità se ne accompagna un'altra, alla stessa collegata, di	
	rilievo non solo formale, consistente nel mancato riversamento, entro la fine	
	dell'anno di gestione, degli incassi del mese di dicembre 2018, posto che il	
	conto non chiude in pareggio, ma con una giacenza di cassa di euro 1.020,00,	
	versata in tesoreria nell'anno successivo (cfr. quietanze nn. 246 e 249 del	
	07/01/2019, n. 912 del 17/01/2019 e n. 1783 del 30/01/2019).	
	Relativamente a tali fatti gestionali, risulta palese l'inosservanza dell'agente	
	contabile ai vincoli di riversamento delle somme riscosse previsti dalle	
	richiamate disposizioni regolamentari, tenuto conto, tra l'altro, del principio	
	fissato dall'art. 181, comma 3, del T.U.E.L. (<i>"Gli incaricati interni, designati</i>	
	<i>con provvedimento formale dell'amministrazione, versano le somme riscosse</i>	
	<i>presso la tesoreria dell'ente con cadenza stabilita dal regolamento di</i>	
	<i>contabilità, non superiori ai quindici giorni lavorativi"</i>).	
	Peraltro, anche il riversamento in tesoreria oltre il termine di chiusura della	
	gestione della giacenza di cassa residua al 31.12.2018 costituisce evidente	
	violazione dei principi di legge in materia (art. 181 R.D. n. 827/1924, a termini	
	del quale <i>"Gli agenti contabili non possono riscuotere somme o ricevere</i>	
	<i>depositi di valori o materie, se non in conformità delle leggi e dei regolamenti</i>	
	<i>e dal giorno in cui ha principio la loro gestione. La gestione degli agenti</i>	
	<i>contabili comincia dalla data dell'assunzione del servizio, e termina col</i>	
	<i>giorno della cessazione di esso. Al principio della gestione devono essere</i>	
	<i>redatti processi verbali ed inventari, dai quali risulti la seguita consegna</i>	
	<i>dell'ufficio ed il debito che l'agente assume. Con eguali atti, si accerta al</i>	
	<i>termine della gestione il credito ed il debito dell'agente cessante"</i>) e del	
	6	

	risultanze contenute nel conto stesso, senza dar conto della metodologia del	
	controllo effettuato, degli elementi presi in esame, delle scritture verificate e	
	della documentazione di supporto esaminata.	
	Al riguardo, il Collegio non può che ribadire che la relazione, resa dall’organo	
	interno di controllo in posizione di terzietà, è adempimento specifico e diverso	
	dalla parificazione del conto (Sez. giur. Sicilia, sent. n. 949/21) che “ <i>dovrebbe,</i>	
	<i>preferibilmente, dare conto dell’attività di verifica svolta, comprendente, ad</i>	
	<i>esempio: la regolarità formale del conto; la corrispondenza della</i>	
	<i>documentazione giustificativa con le scritture contabili dell'ente e con le</i>	
	<i>risultanze contenute nel conto; la tipologia delle entrate e delle uscite e i</i>	
	<i>versamenti effettuati in tesoreria; ogni evenienza che possa aver determinato</i>	
	<i>un'alterazione dell'assetto contabile con evidenza di eventuali elementi</i>	
	<i>significativi che siano intervenuti nel periodo di rendicontazione; il livello di</i>	
	<i>approfondimento della relazione dipenderà dalla tipologia del conto</i>	
	<i>giudiziale esaminato, dai dati analizzati ai fini della parifica del conto e della</i>	
	<i>verifica della concordanza dello stesso con le scritture detenute dall'ente</i>	
	<i>nell'ambito dell’attività di controllo”</i> (Sez. giur. Veneto, ord. n. 15/2023).	
	5. Conclusivamente, il Collegio ritiene di dichiarare l’irregolarità della	
	gestione di cui al conto giudiziale n. 61697, reso dal sig. Francesco Lovergine	
	per Coop. soc. Avvenire onlus scarl, quale agente riscossore del Comune di	
	Bassano Del Grappa, demandando agli Organi responsabili dell’ente locale il	
	puntuale adempimento degli obblighi di legge e, quindi, di adottare ogni	
	iniziativa di competenza che consenta loro di conformare l’azione	
	amministrativa a quei canoni di legalità e di virtuosità della P.A. nel cui solco	
	si collocano le osservazioni formulate dalla Sezione.	
	8	

6. In assenza di condanna non è luogo a provvedere sulle spese.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Veneto,
definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 32152 del registro di
Segreteria, dichiara l'irregolarità della gestione di cui al conto giudiziale n.
61697.

Nulla per le spese.

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti di rito.

Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 14 novembre 2024.

Il Giudice relatore

Il Presidente

Elisa Borelli

Marta Tonolo

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)

Depositata in Segreteria, il 21/02/2025

Il Funzionario preposto

(firmato digitalmente)

Nadia Tonolo